

IUSLETTER

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GIURIDICO A CURA DI
LA SCALA & ASSOCIATI – STUDIO LEGALE
 MILANO - TORINO - VICENZA - PADOVA

COPIA PER

IN QUESTO NUMERO

SPECIALE USURA
 SPECIALE ANATOCISMO

ATTUALITA' NORMATIVE

- Esecuzioni immobiliari.
- Rc auto e danno biologico.
- Assegni "post-datati".
- Riforma del c.p.c. e Internet.
- Legge Mirone e fallimenti.

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

- Le garanzie rotative.
- La giurisprudenza del Foro genovese in materia bancaria.
- Il "mandato irrevocabile all'incasso" nella prassi bancaria.

GIURISPRUDENZA

- Credito al consumo e fideiussione.
- Cassazione e Corti di Merito: selezione delle decisioni più recenti.

OSSERVATORIO

- * Speciale Usura.
- * Speciale Anatocismo.
- Esecuzioni immobiliari – Monza.

LO SAPEVATE CHE ...

- Segreto bancario.
- Doppio prezzo su tutti i prodotti.
- Indennità per i testimoni.
- Conti correnti postali.
- Sofferenze bancarie.

INTERNET

- Selezione bookmarks.

COSE NOSTRE

- Nuove dallo studio.
- Biblioteca di studio: nuovi acquisti.

K K K

ATTUALITA' NORMATIVE

• Esecuzioni immobiliari

Con legge 16 febbraio 2000 n. 25 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000) è stato **convertito, con modificazioni**, il decreto legge 17 dicembre 1999 n. 480, "recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare".

L'art. 1 della legge, la cui entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fissa per il **21 ottobre 2000** il termine entro il quale dovranno essere depositati i documenti ipocatastali, o le certificazioni notarili sostitutive, relativi alle procedure esecutive nell'ambito delle quali l'istanza di vendita

risultati essere stata depositata entro il **31 dicembre 1999**, mentre nell'ambito di procedure esecutive nelle quali il deposito dell'istanza di vendita sia avvenuto tra il **1° gennaio ed il 21 ottobre 2000** il suddetto termine è prorogato sino al **21 dicembre 2000**.

Tali scadenze, come ricordammo nello scorso numero di *Iusletter*, si sostituiscono così all'unico termine (21 ottobre 2000) inizialmente previsto dal decreto legge n. 480/99.

● **Rc auto e danno biologico**

Con decreto legge n. 70/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2000, il Governo, oltre a disporre il blocco degli aumenti per il rinnovo delle polizze rc auto, è intervenuto sul fronte del risarcimento del danno biologico inteso come lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

In particolare per i risarcimenti dei **danni alla persona considerati di lieve entità**, cioè quelli che non superano i 9 punti di invalidità complessiva, il decreto prevede che venga corrisposto un compenso forfettario indipendente sia dall'età dell'infortunato sia dal suo sesso.

L'applicazione di tale decreto ha già suscitato notevoli polemiche, specie con riferimento alla sua applicazione retroattiva.

In proposito si segnala che il **Giudice di pace di Roma con un'ordinanza del 12 aprile scorso, ha ritenuto il decreto non applicabile ai giudizi attualmente pendenti** e introdotti con citazioni notificate in data anteriore al 29 marzo.

Il **Tribunale di Firenze invece, partendo dal presupposto che il decreto sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso, con ordinanza del 30 marzo ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto**, per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, poiché i principi in esso contenuti determinerebbero un *quantum* risarcitorio sensibilmente inferiore a quello che sarebbe stato riconosciuto al danneggiato in base all'art. 1226 c.c., facendo

applicazione delle tabelle in uso presso i vari Tribunali.

E' comunque probabile che in sede di conversione il decreto legge sarà modificato: si segnala infatti che già in sede di approvazione da parte della Camera (9 maggio 2000) sono state stralciate tutte le disposizioni dettate in tema di danno biologico, mentre il blocco temporaneo degli aumenti della RC auto, valido per un anno, sarebbe stato esteso anche ai ciclomotori ed alle polizze telefoniche e via Internet.

● **Assegni post – datati**

E' all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati la proposta di legge n. 2590 finalizzata alla introduzione di norme in materia di assegni bancari post-datati.

La proposta, la cui discussione ha avuto inizio nel febbraio scorso - nonostante fosse stata assegnata alla Commissione sin dal dicembre 1996 - si compone di otto articoli i quali, tra l'altro, individuano gli elementi tipici dell'assegno bancario post – datato.

In particolare, è previsto che esso sia pagabile a vista nel giorno indicato per la riscossione. Ma alla condizione che tra il momento dell'effettiva emissione e la data (successiva) indicata per l'incasso non intercorrano più di 180 giorni.

In caso di mancato pagamento, l'art. 4 disciplina il regresso, prevedendo che il portatore possa chiedere: a) l'ammontare dell'assegno bancario post - datato non pagato; b) gli interessi al tasso legale dal giorno indicato per la riscossione; c) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

● **Riforma del c.p.c. e Internet**

Il ministero della giustizia ha predisposto una prima bozza di lavoro al fine di introdurre nel processo civile la possibilità di utilizzare strumenti informatici e telematici per la formazione e la trasmissione di atti processuali. L'articolato, il cui scopo è quello di affiancare al tradizionale processo cartaceo quello informatico, prevede che, se non è diversamente stabilito, la trasmissione degli atti processuali per via telematica sia ammessa se effettuata attraverso un sistema informatico chiuso, definito come un sistema accessibile

solo da parte di soggetti autorizzati, come gli avvocati e gli addetti agli uffici giudiziari.

E' prevista inoltre la possibilità di redigere tutti gli atti e i provvedimenti del processo - quali sentenze, ordinanze e decreti - che si presenteranno in forma elettronica, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale.

Le comunicazioni con biglietto di Cancelleria e la notifica degli atti potranno essere effettuate via Internet, e non solo attraverso il sistema informatico chiuso, ma anche all'indirizzo e-mail dichiarato dal soggetto destinatario al certificatore della firma digitale.

Inoltre, affinché la notifica si perfezioni, non è richiesta l'effettiva "apertura" del messaggio di posta elettronica da parte del destinatario, essendo sufficiente che l'e-mail giunga al gestore del servizio e che, quindi, il destinatario sia in grado di accedere al messaggio.

E' previsto, infine, che le Cancellerie istituiscano dei fascicoli informatici, nei quali saranno inserite tutte le copie informatiche degli atti cartacei autenticati con la firma digitale del responsabile, consultabili on-line dalle parti, dal Giudice e dagli addetti alle Cancellerie stesse.

● **Legge Mirone e fallimenti.**

Alla riforma del diritto societario, c. d. proposta di legge Mirone, sono associate, com'è noto, le aspettative d'incremento del grado di concorrenzialità dell'economia del nostro Paese. L'impatto procompetitivo che organizzazioni societarie più snelle possono produrre, in particolar modo attraverso la valorizzazione delle Pmi - e l'esatta portata delle sue dimensioni - si coglie agevolmente se solo si pone mente che la sfera di operatività del D. Lgs. 58/98, c. d. legge Draghi, interessa circa 250 società quotate, mentre la legge Mirone, ben più ambiziosamente, riguarderà la maggioranza dei 5 milioni di aziende che risultano iscritte al Registro delle Camere di Commercio (il finalmente istituito registro delle imprese cui fa riferimento il c.c.).

Di esse, 35 mila sono s.p.a. non quotate, e circa 3 milioni sono costituite nel tipo della s.r.l. o della società cooperativa. Per il varo della riforma il Governo si è imposto tempi stretti, entro la fine della legislatura: permangono,

tuttavia, difficoltà operative e resistenze politiche di rilievo, tali da renderci scettici sulla possibilità di licenziamento della riforma prima delle prossime elezioni.

Un tema, però, vede tutti d'accordo - il Governo, e particolarmente il Ministro del Tesoro; il Presidente della Consob Spaventa; l'Assonime (l'Associazione tra le s.p.a.); la dottrina (Marchetti, Ragusa Maggiore); il Governatore della Banca d'Italia Fazio - : l'estensione della delega all'Esecutivo per la riforma (anche) della risalente disciplina del fallimento. Sullo sfondo deprimente del dilatamento della durata delle procedure concorsuali (superiore, in media, ai cinque anni, secondo dati Istat che si riferiscono al 1998) e di una crescente insoddisfazione degli interessi dei creditori, le *guidelines* in materia fanno riferimento all'introduzione di strumenti per agevolare la soluzione stragiudiziale delle crisi d'impresa e, più in generale, alla necessità di emancipare il fallimento - per lo meno nel caso in cui non risulti effetto di un'azione dolosa - dallo stigma sociale che era ad esso associato in una società statica, sprovvista della cultura necessaria per la valorizzazione del rischio d'impresa. Insomma una società entro la quale non ci possiamo più riconoscere.

κ κ κ

DOTTRINA: ORIENTAMENTI

● **Le garanzie rotative**

Nelle "Rassegne di giurisprudenza" di *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* (n. 6/1999, pag. 409), segnaliamo il contributo di Clementina Scaroni, che fa il punto sullo "stato dell' arte" giurisprudenziale in materia e conclude il proprio contributo con un capitolo dedicato alle "soluzioni proposte" affinché "*i privati, nell' ambito della propria autonomia, possa validamente costituire vincoli rotativi*"

● **La giurisprudenza del foro genovese in materia bancaria – Anno 1997**

Sempre nelle "Rassegne di giurisprudenza" di *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*

(n. 6/1999, pag. 453), segnaliamo una interessante raccolta delle sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte d' Appello del capoluogo ligure su molteplici aspetti di diritto bancario (ma anche in tema di factoring e leasing) depositate nel corso del 1997.

● **Il c.d. “mandato irrevocabile all' incasso” nella prassi bancaria.**

Il numero 2/2000 di *Banca Borsa e Titoli di Credito* propone un approfondito intervento di Enrico Ginevra che costituisce una vera e propria *summa* sull' argomento, ivi compresi i suoi profili fallimentari.

κ κ κ

GIURISPRUDENZA

● **Credito al consumo e fideiussione**

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con decisione n. C – 208/98, ha chiarito che la direttiva comunitaria n. 87/102/CEE sul credito al consumo (così come modificata dalla direttiva 98/7/CE) non si applica al contratto di fideiussione concluso a garanzia del rimborso di un credito, quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale.

Ciò in quanto il contratto di fideiussione non sarebbe un contratto di credito secondo la definizione contenuta nella direttiva, vale a dire un contratto con il quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

* * *

In materia di fideiussione è opportuno comunque segnalare che le modifiche apportate recentemente al primo comma dell'art. 1469*bis* c.c. dalla legge 21 dicembre 1999 n. 526 (sono state soppresse le parole “che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi”) rendono attualmente applicabili alle fideiussioni le norme dettate dal codice civile in materia di contratti stipulati con i consumatori. Ed infatti se, in un primo tempo, si era potuto sostenere

che l'applicabilità di tali norme fosse esclusa con riferimento ai contratti di garanzia stante la non riconducibilità di questi ultimi ai “contratti aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazioni di servizi”, l'eliminazione di quest'ultimo inciso non consente più tale interpretazione.

Allo stesso modo, non potrà sostenersi che, non avendo la direttiva 93/13/CEE (recepita proprio con gli artt. 1469*bis* e ss c.c.) preso in considerazione le garanzie, debba ritenersi che queste, e quindi le fideiussioni, non rientrino nella disciplina comunitaria di tutela dei consumatori, posto che la Corte di Giustizia, recependo l'orientamento della Commissione, con sentenza del 17 marzo 1998, pronunciandosi sul punto ha ritenuto, pur nel silenzio della direttiva, estendibile al fideiussore la tutela prevista per il consumatore.

FALLIMENTO

Cass., 26 febbraio 1999, Sez. I, n. 1671, in *Il Fallimento*, n. 4/2000, 362.

● A norma dell' art. 56 L.F. i creditori hanno **diritto di compensare** con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento; **è tuttavia necessario che i fatti costitutivi dei diversi crediti (la cui consistenza segna il momento di operatività della fattispecie estintiva ai sensi dell' art. 1242 Codice Civile) si collochino entrambi nella fase antecedente all' apertura del concorso**, posto che, in vista della tutela della par condicio creditorum, il patrimonio vincolato al concorso resta insensibile ad ogni evento successivo incidente con effetto depauperatorio su di esso (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva condannato una banca - cui era stato conferito un mandato all' incasso con facoltà di compensazione – alla restituzione alla curatela fallimentare di crediti verso terzi riscossi dopo la dichiarazione di fallimento (*con nota di Antonella Cesaroni*)).

Cass., 27 settembre 1999, Sez. I, n. 10668, in *I Contratti*, n. 4/2000, 357.

• Al **fallimento** del cedente possono essere opposte soltanto quelle **cessioni di credito** che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto in data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ai fini di tale opponibilità non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguito a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario (*con nota di Giovanni Enriquez*)

Cass., 16 novembre 1999, Sez. Unite, n. 775/S.U., in *Il Corriere Giuridico*, n. 3/2000, 333.

• La **compensazione fallimentare** si applica non soltanto quando il credito del terzo non è ancora scaduto alla data di dichiarazione del fallimento, ma **anche quando il credito del fallito divenga esigibile dopo la dichiarazione di fallimento** (*massima non ufficiale – con nota di Piero Schlesinger*).

Cass., 5 gennaio 2000, Sez. I, n. 55, in *Il Foro Italiano*, n. 2/2000, I, 421.

• Il decreto con il quale il G.D., nel procedimento di **insinuazione tardiva**, disponga l' **ammissione al passivo di un credito in modo non conforme alla richiesta**, avendo natura sostanziale di sentenza ma non potendo essere considerato abnorme e come tale ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., **va impugnato con l' appello**.

Cass., 18 gennaio 2000, Sez. I, n. 474, in *Massimario del Foro Italiano*, 1/2000, 41.

• In tema di **procedure concorsuali**, il principio secondo il quale il **provvedimento reso dalla corte d' appello a norma dell' art. 22 L.F.** sul reclamo del creditore avverso il decreto di rigetto dell' istanza di fallimento del tribunale, non è ricorribile per cassazione ex art.

111 cost. (trattandosi di provvedimento camerale privo dei caratteri della definitività e della decisorietà su diritti), non è legittimamente applicabile nel caso in cui il provvedimento stesso abbia negato, in linea di diritto, la proponibilità stessa dell' azione del creditore in ragione della qualità del soggetto debitore.

Tale pronuncia, infatti, risolve in realtà una controversia in materia di diritti, acquista carattere di definitività (essendo fondata non su profili fattuali suscettibili di mutevoli apprezzamenti in relazione allo stato degli atti, ma su rilievi esclusivamente di diritto) è del tutto idonea a conseguire efficacia di giudicato nei confronti di qualsiasi altro creditore non istante, ma legittimato ex art. 195 L.F., ed è, pertanto, **suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 cost.**

Cass., 25 gennaio 2000, Sez. I, n. 806, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 6/2000, 73.

• Nel **giudizio di opposizione allo stato passivo**, la **costituzione del creditore appellante** non deve avvenire entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell' atto di appello in applicazione analogica dell' art. 98, comma 3, L.F., ma nel **termine di dieci giorni fissato dal Codice di rito** (*massima non ufficiale*).

Corte d' Appello di Venezia, 3 giugno 1999 (ord.), in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 2/2000, II, 153.

• La **disciplina dell' esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado di cui all' art. 282 c.p.c.** non trova applicazione con riferimento alla sentenza che accoglie la **domanda di revocatoria fallimentare**, in quanto tale sentenza ha natura costitutiva e quest' ultima risulta pertanto inidonea a costituire titolo esecutivo, anche per ciò che riguarda tutte le pronuncie accessorie o consequenziali alla pronuncia principale sull' atto revocato. Di conseguenza è inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, l' istanza di inibitoria, ex artt. 283 e 351 c.p.c., avverso l'

esecuzione provvisoria di tale sentenza (*con nota di Giuseppe Tucci*).

Trib. di Milano, 25 giugno 1998, G.U. Monti, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, n. 2/2000, II, 188.

• Nell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare avverso le rimesse in conto corrente, il curatore ha l'onere di dare la prova effettiva e non meramente potenziale che la banca conosceva lo stato d'insolvenza del correntista. Pertanto non ricorre il requisito soggettivo della revocatoria se la banca tenne comportamenti obiettivamente incompatibili con la conoscenza dello stato d'insolvenza, anche se imputabili a sua macroscopica negligenza. (Nella fattispecie la banca non conosceva lo stato di decozione del correntista poiché nel momento in cui essa sciolse dal rapporto, il conto presentava la scopertura più alta di tutto il periodo considerato. Né è decisivo in senso contrario il fatto che alcuni assegni non erano stati pagati dalla banca che li aveva inviati al notaio per il protesto, giacché questo episodio dimostra soltanto che la banca non era disposta a subire che il correntista incrementasse a suo piacimento la scopertura del conto).

Cass. 14 febbraio 2000, Sez. I, n. 1037, in Guida al diritto, n. 15/2000, p. 80

• In tema di revocabilità del pagamento del terzo, deve ritenersi inefficace, se intervenuto dopo il fallimento, ogni atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro o per incarico di lui (nei modi della delegazione o dell'accollo cumulativo non allo scoperto, quando cioè il delegato o l'accollante siano obbligati verso il debitore e il loro pagamento vale a estinguere perciò entrambi i debiti), ovvero in luogo di lui, come il pagamento del terzo debitore del fallito, assegnato coattivamente ex art. 553 cpc al creditore che ha promosso l'azione esecutiva presso quel terzo. Poiché le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento ai debitori "salvo esazione", all'assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente e l'effetto satisfattivo per

il creditore procedente è rimesso alla successiva esazione. Pertanto il pagamento che il terzo assegnato abbia eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, e che vale ad estinguere il debito del fallito, incontra la sanzione di inefficacia prevista dall'articolo 44 L.F..

Trib. di Genova, 19 marzo 1999, G.U. Marchesiello, in *Giurisprudenza Commerciale*, n. 1/2000, II, 43.

• Indipendentemente dalle previsioni di cui all'agli artt. 2709 e 2710 Codice Civile, nel processo promosso dal curatore avente ad oggetto l'inefficacia di pagamenti ex art. 67 L.F., le risultanze delle scritture contabili dell'imprenditore fallito, unitamente ad ulteriori elementi che ne avvalorino la ragionevole attendibilità e la rispondenza al vero (quali la prassi commerciale e lo svolgimento del rapporto inter partes), possono assolvere in via presuntiva all'onere della prova del pagamento imposto al curatore (*con nota di Viviana Rampini*).

Trib. di Roma, 21 settembre 1999, Sez. Fall., in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 5/2000, 75.

• La lettera di apertura di conto corrente, gli estratti conto ed il certificato notarile del saldo debitore non sono documenti sufficienti a consentire l'acquisizione del titolo per la partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito.

Trib. di Roma, 30 dicembre 1999, Sez. IX, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/2000, 84.

• Alla luce del novellato art. 119, 4° comma, T.U.B., ricorrono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora nel caso in cui il curatore di un fallimento, in via d'urgenza, richieda nei confronti di una banca l'ordine di consegna della documentazione relativa ad un conto corrente intestato al fallito.

Trib. di Roma, 15 gennaio 2000, Sez. Fall. (G.U. Capozzi), in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/2000, 84.

• Sono revocabili le rimesse in conto corrente di natura solutoria, effettuate dalla fallita nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, purchè la curatela provi la **consapevolezza dello stato di insolvenza** da parte dell'istituto di credito. E' da ritenersi **valido elemento di prova la produzione da parte della curatela del verbale delle informazioni rese dal legale rappresentante della fallita dal quale risultano reiterate richieste di "rientro" effettuate dalla banca al cliente.**

DIRITTO BANCARIO

Cass., 19 gennaio 2000, Sez. III, n. 535, in *Massimario del Foro Italiano*, 1/2000, 46.

• Il **pagamento di un assegno bancario** da parte della banca trattaria sull'**erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito** e non è quindi suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271, 2° comma, Codice Civile, che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante.

Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il **pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza**, giacchè tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed **il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 Codice Civile, soltanto se indebito.**

Corte d' Appello di Milano, 21 maggio 1999, Sez. I, in *Giurisprudenza Milanese*, n. 4/2000, 161.

• Nessuna colpa, neppure lieve, è addebitabile alle banche (e, a fortiori, ai clienti delle stesse)

che si avvalgano, per la **spedizione di assegni** – soprattutto se, come nella specie, **mediante lettera raccomandata** – del servizio postale, trattandosi di servizio pubblico, gestito direttamente dallo Stato, di cui è lecito attendersi il normale espletamento

GARANZIE

Cass., 27 settembre 1999, Sez. I, n. 10685, in *Informazioni Legali Assbank*, n. 11-12/2000, 3.

• Quando il **pegno** abbia ad oggetto titoli con scadenza più ravvicinata della prevedibile durata del rapporto di garanzia, le parti possono obbligarsi a sostituirne l'oggetto (cd. **patto di rotatività**) senza necessità di ulteriori stipulazioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario.

In tal caso, quando rimangono immutati natura e valore dell'oggetto costituito in pegno, deve ritenersi che, **ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, la genesi del diritto reale di garanzia debba farsi risalire al momento della stipulazione originaria.**

Cass., 18 febbraio 2000, Sez. III, n. 1869, in *Guida al diritto*, n. 11/2000, 62.

• **Gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 2855 Codice Civile**, senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compiuta l'iscrizione ipotecaria, **purchè la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione.**

Il creditore può iscrivere ipoteca globale per gli interessi convenzionali triennali, lasciando invece che gli interessi legali successivi al triennio, che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali del tempo tra l'anno successivo al pignoramento e la data di vendita (*sul prossimo numero di IUSLETTER commenteremo brevemente la sentenza suddetta, proponendo alcuni esempi concreti*).

CONTRATTI

Cass., 29 maggio 1999, Sez. II, n. 5228, in *I Contratti*, n. 3/2000, 230.

• Nel **preliminare di vendita immobiliare l' inadempienza del promittente all' obbligo di provvedere alla cancellazione di pregresse ipoteche, ovvero la sopravvenienza di iscrizioni o trascrizioni implicanti pericoli di evizione, non osta a che il promissario possa decidere l' esecuzione in forma specifica a norma dell' art. 2932 Codice Civile**, e comporta che il promissario medesimo, ove si avvalga di tale facoltà, è dispensato dall' onere del pagamento o della formale offerta del prezzo, potendo chiedere che il giudice, con la pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l' acquisto del bene libero da vincoli e a garantirlo dall' eventualità dell' evizione. Né all' accoglimento della domanda ai sensi dell' art. 2932 Codice Civile osta l' art. 2913 Codice Civile, secondo il quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, riferendosi detta norma al trasferimento coattivo e non a quello volontario, ed essendo rispettati gli effetti derivanti dall' anteriorità delle rispettive trascrizioni (*con nota di Vincenzo Timpano*)

Cass., 6 ottobre 1999, Sez. II, n. 11117, in *Guida al diritto*, n. 12/2000, 60.

• Per quanto attiene alla prova del rapporto transattivo, l' **assoggettamento della transazione alla prova per iscritto**, a norma dell' art. 1967 Codice Civile, **comporta che devono risultare documentalmente tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni**. Pertanto non può essere attribuito il valore di negozio alla scrittura privata attestante l' avvenuta consegna di una somma di denaro, qualora dal documento, pur in presenza di espressioni verbali afferenti alla volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l' effetto abdicativo del negozio, così da delineare

l' ambito preclusivo di ulteriori pretese da parte del soggetto autore della quietanza.

Cass., 8 gennaio 2000, Sez. II, n. 123 in *Massimario del Foro Italiano*, 1/2000, 13.

• Il **potere del giudice di dichiarare d' ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 Codice Civile** deve essere coordinato con il **principio della domanda** ex artt. 99 e 112 c.p.c., cosicchè solo se sia in contestazione l' applicazione o l' esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell' atto, indipendentemente dalla attività assertiva delle parti; qualora, invece, la domanda sia diretta a far dichiarare l' invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall' inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d' ufficio, stante il divieto di pronunciare ultra petita.

Trib. di Torino, ord. 19 novembre 1999, G.U. Rizzi;

Trib. di Taranto, ord. 28 settembre 1999, G.U. De Marzo;
ambidue in *Il Foro Italiano*, n. 2/2000, I, 624.

• Posto che per aversi **subfornitura** industriale ai sensi della nuova disciplina deve ricorrere una situazione di **dipendenza progettual-tecnologica del subfornitore nei confronti del committente**, va sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel presupposto che il credito sorga da un rapporto rientrante tra quelli regolati dalla nuova disciplina.

Trib. di Roma, 20 ottobre 1999, G.U. Scaldaferrì, in *Il Foro Italiano*, n. 2/2000, I, 645.

• Ai fini della normativa sulle cd. **clausole vessatorie**, è **consumatore** anche colui che acquista un bene o richiede la prestazione di un servizio nel quadro dell'attività professionale svolta, **qualora la stipulazione del relativo contratto non sia inquadrabile tra le manifestazioni di tale attività** (nella fattispecie, si è ritenuto consumatore uno scultore che aveva stipulato un contratto di trasporto per far pervenire ad un concorso una sua opera) (*con nota di G. Lener*).

PROCEDIMENTO CIVILE, INGIUNTIVO, ESECUTIVO

Cass., 11 dicembre 1999, Sez. I, n. 13872, in *Diritto e Pratica delle Società*, n. 8/2000, 80.

• Il Giudice ha l'obbligo di disporre, anche d'ufficio, la **sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.**, ogni volta che, secondo il suo libero apprezzamento, accerti l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra causa ed il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato.

Non sussiste tale rapporto di pregiudizialità tra un giudizio di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 Codice Civile, ed un giudizio di accertamento dell'esistenza del credito oggetto di revocatoria, poiché – ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, non ancora accertata giudizialmente. Ne consegue che **non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio di revocatoria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.**

Cass., 4 gennaio 2000, Sez. III, n. 16, in *Massimario del Foro Italiano*, 1/2000, 3.

• Nell'**espropriazione presso terzi**, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, ma la somma di cui il terzo è debitore, costituendo il

credito indicato dall'esecutante soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, sicchè **l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art. 551 c.p.c., incontra nella distribuzione l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante**; tale principio trova applicazione anche a favore del creditore pignorante intervenuto.

Cass. 15 novembre 1999, Sez. III, n. 12618, in *Guida al diritto*, n. 15/2000, p. 78.

• Per disporre la **riduzione del pignoramento** il giudice dell'esecuzione deve far **riferimento soltanto ai creditori intervenuti fino al momento della riduzione** (qualunque sia la collocazione temporale di tale evento nell'ambito del procedimento in questione), senza dare rilevanza alla possibilità di ulteriori futuri interventi di creditori.

Cass., 11 gennaio 2000, Sez. I, n. 194, in *Massimario del Foro Italiano*, 1/2000, 19.

• **I rapporti tra sede distaccata e sede principale di un medesimo ufficio giudiziario** si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito di un unico ufficio, e non di competenza.

Trib. di Roma, 19 giugno 1998, G.U. Rossetti, in *Il Foro Italiano*, n. 2/2000, I, 687.

• E' **inammissibile la richiesta di mezzi di prova** formulata dalla parte per la prima volta all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. quando, non essendo intervenuta alcuna **modificazione del thema decidendum**, tale richiesta avrebbe potuto essere svolta sin dagli atti introduttivi. (*con nota di I. Pagni*).

Trib. di Firenze, ord. 8 gennaio 1999, G.U. Mariani, in *Il Foro Italiano*, n. 2/2000, I, 687.

- Deve essere **ammessa** la richiesta di un **termine per la presentazione di memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c.**, nonostante si tratti di prove che potevano essere formulate in atto di citazione, in **assenza di una espressa sanzione di decadenza che colpisca la mancata indicazione delle prove negli atti introduttivi** (con nota di I. Pagni).

κ κ κ

OSSERVATORIO

USURA

Interessi usurari: la controversa interpretazione della Legge n. 108/1996 - * Le ultime indicazioni della Cassazione (Sentenza n. 5286 del 22/4/2000).

Come noto, in tema di reato di usura la L. 7 marzo 1996 n. 108 ha modificato l'art. 644 c.p., stabilendo un criterio oggettivo per la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre da considerarsi usurari.

Tale limite (alla cui violazione, ai sensi del novellato art. 1815 cod. civ., nel caso del contratto di mutuo consegue la non debenza di alcun interesse) viene ora determinato dal Ministero del Tesoro, che - con decreto - ogni tre mesi individua il cosiddetto "tasso soglia" per ciascuna delle diverse categorie di operazioni di erogazione del credito.

Altrettanto noti sono i **contrastanti sorti in sede di interpretazione della suddetta legge**, che, priva di disposizioni transitorie, ha subito mostrato di essere stata formulata, almeno per certi aspetti, in modo incompleto ed oscuro.

In particolare gli operatori del settore bancario, e con loro giudici ed Autori, si sono trovati di fronte a due fondamentali ordini di interrogativi:

- 1) **La nuova normativa si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi o investe anche gli interessi di mora ?**
- 2) **Qual è la sorte dei contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge ed ancora in corso?**

In merito ad entrambe le questioni sia gli Autori che la giurisprudenza civile di merito hanno già avuto modo di pronunciarsi.

Ma hanno formulato **opinioni** talmente **discordanti** che, al fine di fare chiarezza sulle questioni più controverse, non restava che auspicare un nuovo intervento legislativo.

Ciò sino all'emissione, da parte della Corte di Cassazione, della recentissima sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000: una pronuncia articolata in più punti, tutti decisamente innovativi e quanto mai penalizzanti per gli istituti di credito.

Ma prima di analizzare i nuovi criteri interpretativi avvalorati dalla Suprema Corte, pare opportuno proporre un breve *excursus* sul variegato panorama della precedente giurisprudenza di merito, di cui si ricordano le decisioni più significative:

- **Trib. Milano, 13 gennaio 1997** - In una fattispecie relativa ad un contratto di leasing concluso prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996, è stata data immediata applicazione alla normativa antiusura, la cui efficacia è stata estesa agli interessi moratori. Alla società finanziaria sono dunque stati riconosciuti gli interessi al solo tasso legale, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto.

- **Trib. Velletri, 30 aprile 1998** - Anche in questo caso il giudice, ritenuta immediatamente applicabile la novella legislativa ad un contratto di mutuo ipotecario già in essere, ha considerato valida la corresponsione di interessi del 20% limitatamente al periodo intercorso tra la stipulazione del mutuo e la data di pubblicazione del primo decreto di rilevazione dei tassi-soglia. Quanto al periodo successivo - in aperto contrasto con quanto disposto dalla nuova formulazione dell'art. 1815 cod. civ. - ha invece deciso di sostituire il tasso convenzionalmente pattuito con quello massimo consentito dalla legge antiusura (nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Firenze con sentenza del 10 giugno 1998).

- **Trib. Roma 4 giugno 1998** - In materia di contratto di mutuo, in questa occasione è stata invece affermata l'inapplicabilità dello *ius superveniens* ai contratti in corso, in quanto al momento dell'erogazione del finanziamento, avvenuta prima della legge 108/1996, sarebbe sorta un'unica obbligazione restitutoria,

comprensiva sia del capitale che degli interessi, e pagabile in più rate secondo il concordato piano di restituzione.

Questi gli scarni e tutt'altro che rassicuranti riferimenti giurisprudenziali sulla base dei quali hanno manifestato la propria opinione autorevoli esponenti della **dottrina**, assumendo anch'essi **posizioni discordanti**.

Così, a chi ha assunto una posizione molto netta nel senso dell'inapplicabilità *tout court* del nuovo regime ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge (U. MORERA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso soglia e "usuraio" sopravvenuto*, in BBTC, 1998, II, 501) si contrappone chi, al contrario, sostiene che, poiché la norma penale, nella sua nuova versione, configura in termini di reato non il solo "convenire", ma anche il "farsi dare" interessi superiori al limite massimo consentito, la previsione di detti interessi (divenuti) usurari è affetta da nullità parziale sopravvenuta in quanto confliggente con una disciplina di carattere imperativo (V. CARBONE, *Interessi usurari dopo la legge 108/96*, in *Corr. Giur.* 1998, I, 1607).

INZITARI, in particolare, parla di "*sopravvenuta inesigibilità della prestazione*", in conseguenza della quale il mutuante, fatte salve le prestazioni eseguite sino all'entrata in vigore della legge o del nuovo tasso soglia, dovrà limitare la propria pretesa alla somma non eccedente, appunto, il tasso soglia. E, si badi, il citato Autore, discostandosi dall'orientamento sino ad oggi più diffuso, si riferisce indistintamente sia al caso degli interessi corrispettivi che di quelli moratori, a suo avviso non passibili di un diverso trattamento (cfr. *Il mutuo con riguardo al "tasso soglia" della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in BBTC 1999, 257).

E' peraltro il caso di segnalare che, da un'analisi delle più recenti decisioni, rese sempre dalle corti di merito (e, a quanto consta, non ancora pubblicate), era parso delinearsi quale indirizzo dominante quello dell'inapplicabilità del nuovo regime ai contratti in corso.

Posizione che (cfr. Trib. Torino, 14 marzo 2000, n. 3191; Trib. Venezia 20 settembre 1999, n. 2221; Trib. Roma 20/7/1999 n. 15517;

ma *contra* v. Trib. Palermo 7 marzo 2000, n.) è stata giustificata dai giudicanti oltre che in forza del principio di irretroattività della legge penale, anche in base alla circostanza per la quale, in tema di "usura", non sarebbe possibile fare ricorso ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. 27 giugno 1997, n. 204) in merito alla questione dell'efficacia della fideiussione omnibus successivamente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria che la aboliva (al riguardo si statuì che le vecchie garanzie avrebbero conservato validità per le obbligazioni sorte prima della riforma, ma non per quelle nate successivamente al divieto di garanzia senza limiti).

Nel caso di specie, infatti, ricorrerebbe la sostanziale differenza che la restituzione delle rate di mutuo non costituisce esecuzione di un'obbligazione sorta dopo l'entrata in vigore della legge antiusura, ma di un'obbligazione sorta anteriormente, comprensiva sia del capitale che degli interessi.

Ebbene: soltanto avendo ben presente il panorama dottrinale e giurisprudenziale che si è or ora delineato è dato comprendere la portata assolutamente innovativa della decisione n. 5286, resa dalla Cassazione il 22 aprile scorso.

Con essa, la Suprema Corte, cassando con rinvio un decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce - confermato dalla Corte d'Appello - che condannava il cliente di un istituto bancario al pagamento della somma di lire 28.000.000, a causa di uno scoperto di conto sul quale la banca intendeva far valere interessi del 28%, ha affermato una serie di principi, in buona parte estensibili alla diversa ipotesi del mutuo, di rilevanza tale che è bene analizzarli singolarmente.

A) Interessi di mora - La Cassazione, confermata la validità delle decisioni dei Tribunali che in questo senso si erano espressi, afferma a chiare lettere che il criterio di determinazione del tasso usurario opera sia sugli interessi compensativi, che su quelli moratori.

Diverse le motivazioni poste a fondamento di tale assunto: 1) nel nostro ordinamento sarebbe già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi sancito dall'art. 1224 cod. civ.; 2) l'individuazione, operata dalla

legge 108/1996, di un criterio unico per l'accertamento della natura usuraria degli interessi avrebbe "valore assoluto"; 3) il ritardo colpevole del debitore moroso sarebbe di per sé sufficiente "a giustificare il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge".

B) Responsabilità penale - Richiamato il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 comma II Cost.), la sentenza in esame esclude recisamente che la pattuizione, intervenuta prima della legge 108/1996, di interessi poi divenuti usurari possa essere ritenuta penalmente rilevante: dunque nessuna responsabilità penale per gli istituti di credito.

Ma non possiamo fare a meno di notare la contraddittorietà dei giudici della Cassazione, che in un successivo passo della sentenza, benché allo scopo di motivare statuizioni relative a problematiche diverse, indicano l'effettiva dazione degli interessi quale "momento consumativo sostanziale del reato", che "fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante": una netta presa di posizione a favore della tesi che sostiene la natura permanente del reato di usura.

C) Nullità della clausola sugli interessi – La posizione assunta dalla Cassazione su questo punto costituisce senz'altro la parte più significativa ed articolata della decisione in esame. Ma anche quella in cui i giudici si sono espressi in modo ambiguo, lasciando irrisolti diversi interrogativi.

Non è per nulla chiaro, infatti, se alcune dichiarazioni, che parrebbero affermazioni di principi di portata generale siano poi effettivamente applicabili a ipotesi diverse dallo scoperto di conto corrente, ossia, in primo luogo al contratto di mutuo.

Quel che è certo è che, secondo la Cassazione (che richiama quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale in tema di fideiussione senza limiti di importo), la legge n. 108/1996 si applica ai contratti in corso, sorti sia prima che dopo la sua emanazione, e non basta che la pattuizione iniziale degli interessi sia lecita, ma occorre che resti tale durante tutta la durata del rapporto.

In particolare, nel caso del contratto di conto corrente (ove, ai fini dell'integrazione

automatica del contratto, non si pone il problema di accertare se il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. sia applicabile o meno) si tratta semplicemente di sostituire il tasso divenuto usurario con un tasso diverso, rientrando nei limiti della legalità.

Ma tutt'altro che chiara è la sorte dei contratti di mutuo attualmente in corso, in relazione ai quali il problema cui si è accennato (applicabilità del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 cod. civ.) secondo i giudici della Cassazione, invece, "si potrebbe porre".

In questa diversa ipotesi si ricorda infatti che esiste una ben precisa disposizione, contenuta nel novellato comma II dell'art. 1815 cod. civ., che alla percezione di interessi usurari nell'ambito di un contratto di mutuo fa conseguire la grave sanzione della non debenza di alcun interesse, non lasciando spazio, apparentemente, all'inserzione automatica del tasso soglia.

La sentenza in esame, dunque, non prendendo posizione sul punto, non aiuta a chiarire se la possibile trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito sia il frutto di un errore del legislatore, ovvero se si tratti di una sanzione civile dell'usura prevista e voluta.

Del resto, sino ad oggi, non si è ancora assistito alla sua rigida applicazione.

Ma riteniamo che, anche in sede di redazione di ricorsi per decreto ingiuntivo, gli istituti bancari non possano fare a meno di tenere a mente che la Cassazione ha affermato che "quando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (...) non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale".

E non manca chi già ha paventato la probabilità che ciò valga anche per i mutui a tasso fisso.

(Approfondimenti, chiarimenti e documentazione possono essere richiesti a Mara Beretta – m.beretta@lascalaw.com).

ANATOCISMO

Nonostante il recente intervento legislativo (cfr. D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 con il quale è stato modificato l'art. 120 TUB) nonché l'emissione da parte del CICR della delibera 9 febbraio 2000 (cfr. Iusletter n. 2) abbiano indotto a ritenere che la questione relativa alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse ormai definitivamente superata, in realtà i contrasti giurisprudenziali che si erano manifestati sul punto nel corso del 1999 si sono riproposti, con toni più accesi, con riferimento alla legittimità costituzionale del menzionato intervento legislativo.

Nello scorso numero di Iusletter avevamo già segnalato le ordinanze con le quali i Tribunali di Benevento e Lecce hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità dell'art. 25 D. Lgs. 342/99.

In questo e nei prossimi numeri di Iusletter continueremo a segnalare quali sono gli orientamenti che i vari Tribunali e, nell'ambito degli stessi Tribunali, i vari giudici, stanno assumendo in proposito.

Innanzitutto, per quanto riguarda il **Tribunale di Milano**, si segnala **l'ordinanza emessa in data 19 marzo 2000 dalla dott.ssa Peschiera, della Sezione Fallimentare**, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma citata per **violazione degli articoli 3 e 76 Cost.** (in quanto né l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992 n. 142, concernente l'attuazione della II direttiva CEE, né l'art. 1 della legge 24 aprile 1998 n. 128 conterrebbero alcun accenno alle "modalità di calcolo degli interessi"), per **violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.** (per la irragionevolezza ed arbitrarietà della validazione retroattiva di clausole contrattuali) nonché per **violazione degli artt. 3, 41 e 101 Cost.** (per violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, posto che l'intervento legislativo si sarebbe inserito nell'ambito di clausole contrattuali, sottraendo queste clausole al necessario ed opportuno intervento interpretativo dell'autorità giudiziaria e, addirittura, alterando l'equilibrio delle rispettive posizioni, privilegiandone alcune a scapito di altre).

* * *

Sul fronte opposto, sempre del **Tribunale di Milano**, si segnala **l'ordinanza pronunciata in data 23 dicembre 1999 dal dott. Castellini della VII sez. civ.** (pubblicata in *Giur. Milanese*, n. 4/2000, p. 130 e ss) nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale è stata dichiarata **manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 120 TUB, così come novellato dall'art. 25 D.Lgs. 342/99.**

A tale conclusione il giudice milanese è pervenuto esaminando i limiti della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 5, l. n. 128/98., ai sensi del quale quest'ultimo era delegato ad emanare "*disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dell'art. 25 L. n. 142/92*", il quale a sua volta delegava sempre il Governo ad emanare un testo unico di recepimento della direttiva 89/646/CEE in materia di "*accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima*".

Più precisamente si legge nell'ordinanza che "*nessun rilievo può assumere la circostanza che il legislatore delegante non abbia, expressis verbis, contemplato un intervento normativo sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari posto che, in assenza di una più precisa delimitazione dell'ambito contenutistico della legge delega, la norma in esame, anche nella parte in cui contempla le clausole anteriormente stipulate, apparirebbe pienamente sussumibile nelle direttive enunciate, riguardando pur sempre la disciplina dei rapporti negoziali tra la banca e la clientela ed improntandoli a principi di trasparenza*".

La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale avrebbe più volte evidenziato come il silenzio della legge di delegazione non osti alla emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad esse sottese (C. Cost. 111/97; C. Cost. 141/93)

Del pari l'art. 120 TUB, ritenuta non già norma di interpretazione autentica bensì norma innovativa, non si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto la retroattività della

norma (non operando direttamente al fine di sanare la pretesa nullità ma sostituendo retroattivamente alla precedente regola di giudizio, formulata in via interpretativa dalla giurisprudenza, una specifica regola legale alla stregua della quale le dette clausole devono considerarsi *ab origine* validamente stipulate) non determinerebbe, a rigore, alcun fenomeno di reviviscenza di clausole nulle, limitandosi ad eliminare in radice la precedente valutazione di nullità.

Infine non potrebbero neppure ritenersi violati gli artt. 101 e 104 Cost., posto che al legislatore spetterebbe la facoltà di interpretare una legge, o una sua disposizione, senza che sia ipotizzabile, in favore dell'autorità giurisdizionale, una riserva della facoltà di interpretazione che possa precludere quella spettante al legislatore.

L'ordinanza in commento si segnala ai lettori di *Iusletter*, oltretutto per aver ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 120 T.U.B., per il fatto di aver ritenuto possibile la concessione della provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al capitale ed agli interessi al tasso convenzionale con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (secondo il calcolo articolato dalla banca convenuta in sede di opposizione), senza che possa eccipirsi in senso contrario che, in tal modo, si attribuirebbe al giudice il potere di sostituire o modificare l'originario decreto ingiuntivo, atteso che tale provvedimento non sarebbe più di competenza esclusiva del Presidente del Tribunale bensì del Tribunale, in composizione monocratica, competente altresì per la domanda in via ordinaria.

* * *

L'ordinanza del dott. Castellini, soprattutto nel punto in cui sostiene l'infondatezza dell'eccezione relativa all'eccesso di delega, offre lo spunto per approfondire, relativamente a questo stesso profilo, l'esame della **sentenza pronunciata, in data 17 dicembre 2000, dal Tribunale di Palermo, Sez. I, G.U. Dott. Conti**, della quale si era già fatta menzione nello scorso numero di *Iusletter* ed ora pubblicata in *Il corriere giuridico*, n. 3/2000,

348 ss; *Il Foro it.*, n. 2/00, I, I, 451 ss; BBTC, n. 2/200, II, 170.

In tale sentenza infatti il giudice palermitano, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di eccesso di delega in cui sarebbe incorso il legislatore secondario con l'adozione dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. 342/99, svolge una approfondita analisi diretta a verificare se l'originaria delega conferita al Governo con l'art. 25 l.n. 142/92 – contenuta nella c.d. legge comunitaria per il 1991 – per la formazione di un testo unico bancario delle disposizioni adottate in seguito alla attuazione della direttiva 89/646/CEE, avesse autorizzato il legislatore secondario ad apportare modifiche e correzioni al sistema normativo bancario anche non connesse all'attuazione della direttiva comunitaria anzidetta.

Ebbene: l'esame dell'*iter* che ha portato all'emanazione del testo unico bancario unitamente alla lettura delle norme del T.U.B. evidenzia l'intenzione di realizzare un'opera non meramente compilativa di principi normativi esistenti e di fornire un quadro aggiornato della materia nel quale si fondevano, insieme alle norme attuative del testo comunitario, anche le disposizioni introdotte con la legge sulla trasparenza bancaria del 1992, alcune delle quali venivano pure significativamente modificate codificando meccanismi di maggior tutela per il fruitore del servizio bancario

Ora è noto, prosegue il giudice palermitano, che già all'indomani dell'emanazione del T.U.B. erano stati profilati dubbi in ordine ad un possibile eccesso di delega nel quale era incorso il legislatore secondario, ma tali dubbi non apparvero insormontabili in considerazione dello stretto collegamento che il legislatore primario intese creare fra l'attuazione della direttiva 89/646 e la redazione del testo unico bancario. Ed infatti se dall'analisi dell'art. 2 let. c) della legge 142/92 si coglie con chiarezza l'intenzione di demandare all'esecutivo un ampio potere per adeguare la disciplina vigente per gli enti creditizi alla cennata direttiva (nell'ambito del quale il Governo era appunto legittimato ad intervenire non solo sulla disciplina dell'attività degli enti creditizi, ma anche in settori diversi al fine di evitare disarmonie e di adeguare il sistema alla

progressiva evoluzione, anche se successiva alla legge di delegazione, della normativa comunitaria) non può non rilevarsi che lo stretto collegamento voluto dal legislatore primario fra la prima delega (attuazione direttiva 89/646/CEE) e la seconda (attuazione del TUB), fuse certo non casualmente in un'unica disposizione normativa (l'art. 25 l.n. 142/92), rendeva il potere funzionale all'adozione del T.U.B. partecipe dei criteri e dei principi sottesi all'attuazione della seconda direttiva.

La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che "la nuova disciplina posta dal testo unico n. 385 si è venuta a caratterizzare sia come disciplina attuativa di una direttiva comunitaria (per lo stretto collegamento esistente tra il testo unico ed il decreto attuativo n. 481/92) sia come legge di grande riforma economico – sociale" (cfr. Corte Cost. n. 224/94).

In altri termini deve ritenersi che con la delega alla emanazione del t.u.b. sia stato demandato il potere di operare una revisione generale della normativa in materia creditizia attraverso tutte quelle modifiche necessarie a garantire al sistema un quadro normativo non solo costantemente aggiornato e sempre più funzionalmente orientato a garantire alle imprese bancarie competitività ed imprenditorialità, ma anche improntato ad assicurare una tutela sempre più pregnante del principio di trasparenza nei rapporti negoziali. Tali considerazioni di carattere generale consentono, secondo il giudice palermitano, di intendere le finalità che il legislatore volle perseguire con l'emanazione dell'art. 1 comma 5 l.n. 128/98 - c.d. legge comunitaria per gli anni 1995/1997 -: con tale norma infatti il Governo è stato delegato ad emanare disposizioni integrative e correttive del D.L.gs. 385/93 nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

L'art. 2 lett. b) l.n. 128/98, analogamente allo schema adottato dal legislatore nelle precedenti leggi comunitarie, ribadisce quanto già era stato chiarito dal ricordato art. 2 lett. c) l.n. 142/92 affermando che il Governo, per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, avrebbe potuto introdurre le occorrenti

modifiche o integrazioni alle discipline stesse. Era dunque chiaro che, nella cornice rappresentata dalla necessità di attuare alcuni testi comunitari, il Parlamento aveva pure inteso delegare al Governo l'autonomo potere di aggiornare il testo unico bancario alle innovazioni normative più significative *medio tempore* introdotte.

Se dunque si considera che con la delega all'emanazione del testo unico del 1993 l'autorità governativa, riordinando organicamente l'assetto della materia, introdusse principi fortemente innovativi, non sempre direttamente collegati all'attuazione della direttiva CEE 89/646, non può revocarsi in dubbio che il legislatore del 1998 intese allo stesso modo conferire al Governo il potere di innovare il testo unico bancario in vigore per garantire che il sistema bancario fosse sempre più orientato verso scelte concorrenziali e trasparenti. In tale ottica si spiegano non solo le modifiche apportate con il D.Lgs. n. 342/99 in esito all'entrata in vigore di nuovi testi normativi – testo unico della finanza, disposizioni in materia di OPA/OPS nel settore bancario, procedure di vigilanza bancaria, rapporti tra Consob e Banca d'Italia, legge sulla cartolarizzazione dei crediti – ma anche gli altri elementi significativamente innovativi tesi a completare l'opera di trasparenza e di riequilibrio nei rapporti tra utenti e sistema bancario iniziata già nel 1993.

* * *

Nel senso della legittimità dell'intervento legislativo si è pronunciata altresì la **dott.ssa Ilarietti della VII sez. civ. del Tribunale di Milano**, la quale, **con ordinanza dell'8 marzo 2000**, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha rigettato "*la richiesta di revoca della provvisoria esecutività già accordata non sussistendone i presupposti, atteso che l'unica contestazione che viene a tal proposito svolta attiene alla capitalizzazione degli interessi trimestrali che appare superata dal recente decreto legislativo*".

* * *

Per quanto concerne il **Tribunale di Vicenza** si segnalano due ordinanze: la prima, pronunciata

in data 8 marzo 2000 dalla dott.ssa Eloisa Pesenti, della seconda sezione civile, con la quale è stata dichiarata rilevante e **non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, III comma, D.Lgs. 342/99 per contrasto con l'art. 76** della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega.

La seconda dell'11 aprile 2000, pronunciata dal dott. Colasanto, sempre della seconda sezione civile, si presenta decisamente più pericolosa posto che il giudice, "preso atto delle diverse valutazioni che la giurisprudenza di merito sta svolgendo con riferimento alla conformità dell'art. 25 al dettato costituzionale", anziché prendere una chiara posizione in proposito, ha ritenuto, più... prosaicamente, "inopportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché in ipotesi di contrasto con il dettato costituzionale l'ingiungente verrebbe dotato di titolo esecutivo per un credito di ammontare sicuramente superiore a quello che potrebbe riconoscersi legittimamente vantato" ed ha quindi rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione.

In quest'ultimo senso pare si stia orientando altresì il **Tribunale di Venezia, Sez. seconda civile, dott. Simone**, il quale con un ordinanza del 7 aprile 2000, limitandosi a prendere atto delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 25, secondo comma. D.L.gs. 342/99, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Quest'ultimo orientamento appare particolarmente oscuro, in quanto il giudice di merito, da un lato, non provvedendo formalmente sulla questione di illegittimità costituzionale della norma, non rimette gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale e, dall'altro, disapplica quello che – sino al momento in cui la Corte Costituzionale non si sarà pronunciata in senso difforme – costituisce il diritto vigente, vale a dire l'art. 120 T.U.B..

Con buona pace del principio della divisione dei poteri

* * *

Per ulteriori approfondimenti si segnalano gli articoli di PARDOLESI, "L'anatocismo, le banche ed il tramonto degli usi: un prospective

overruling del legislatore" e, di NIGRO, "L'anatocismo nei rapporti bancari tra passato e futuro" in Foro it., n. 2/00, I, 1, 453 ss; l'articolo di CARBONE "Il salvataggio normativo dell'attuale prassi bancaria sull'anatocismo al centro di un acceso dibattito", in Corr. Giur., 3/2000, p. 366 e, di CECCANI, "Legalizzato retroattivamente l'interesse composto bancario", in Dir. e pratica delle società, n. 7 del 17/4/00, p. 23.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

La III Sezione del Tribunale di Monza, unitamente ad alcuni Avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine, ha elaborato ed adottato una prassi volta - pur sempre nel rispetto delle norme dettate dal codice di procedura civile - a raggiungere i seguenti obiettivi:

1 - migliori condizioni di vendita dei beni pignorati;

2 - riduzione dei tempi e dei costi delle procedure.

Obiettivi che è possibile considerare, in parte, già raggiunti.

Il Tribunale di Monza riesce, infatti: a vendere circa il 75% degli immobili pignorati (al netto di quelli relativi a procedure che vengono dichiarate estinte per rinuncia dei procedenti), a volte a prezzi superiori a quelli di mercato, in tempi molto ridotti (circa un anno e mezzo/due).

Questi risultati, che possiamo certamente ritenere soddisfacenti, sono stati raggiunti cercando prima di tutto di avvicinare i cittadini - possibili acquirenti - all'"ambiente" delle vendite giudiziarie, da sempre considerato territorio esclusivo di pochi soggetti qualificati / "abituali".

Per fare questo il Tribunale di Monza, ha, in primo luogo, stipulato una convenzione con il Corriere della Sera. Quotidiano sul quale vengono pubblicati periodicamente gli annunci relativi alle aste fissate nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari monzesi.

Tale pubblicazione avviene con modalità molto particolari. Non si tratta infatti della solita pubblicazione dell'ordinanza di vendita - per lo più incomprensibile a molti - ma di annunci

simili a quelli di una qualsiasi agenzia immobiliare.

In tale spazio convenzionato vengono, inoltre, indicate le modalità per: partecipare all'asta; ottenere copia della perizia relativa all'immobile oggetto della vendita; prendere appuntamento con il custode per visionare l'immobile; stipulare contratti di mutuo con banche che si sono dichiarate disponibili a concedere finanziamenti a dei semplici "offerenti". Insomma vengono riportate tutte quelle informazioni utili per chi voglia acquistare un immobile.

L'ordinanza di vendita viene, inoltre, pubblicata su Internet (<http://www.galactica.it/tribunale.monza>) e sul periodico "free press" Qui Casa.

I creditori, peraltro, non si devono far spaventare dal costo di tali pubblicazioni. Infatti, grazie alle apposite convenzioni stipulate, la pubblicità - per ogni procedura - si aggira mediamente tra lire 1.045.000 e lire 1.480.000.

Il cittadino che intende acquistare un immobile oggetto di una procedura pendente avanti il Tribunale di Monza, è, inoltre, incentivato dalla possibilità di consultare perizie di stima redatte sulla base di specifici accordi intervenuti tra i Giudici della III Sezione e alcuni periti.

Si tratta di perizie assolutamente chiare e comprensibili anche per chi non è del mestiere, ed a disposizione di tutti gli interessati. Infatti sono reperibili oltre che sul sito Internet di cui sopra, anche presso la Cancelleria del Tribunale. Possono, inoltre, essere richieste al custode dell'immobile pignorato.

Custode che - in base alla nuova prassi - viene nominato in ogni procedura monzese; sempre comunque su istanza di un creditore munito di titolo, così come previsto dal Codice di Procedura Civile.

Tale istanza, peraltro, viene spesso incentivata dai G.E. che, giustamente, ritengono fondamentale la presenza di un custode che sia disponibile a far visionare l'immobile pignorato a possibili acquirenti, oltre che al CTU.

Sempre al fine di tutelare i cittadini interessati all'acquisto di un bene pignorato, i G.E. del Tribunale Monza hanno anche chiesto a tutti

gli Avvocati di non procedere a trattative una volta pubblicata l'ordinanza di vendita. Ciò, infatti, comporterebbe una perdita di credibilità delle vendite giudiziarie.

Proviamo, infatti, a pensare ad un offerente che dopo aver fatto affidamento su un annuncio apparso sul Corriere della Sera, aver deciso che vale la pena di partecipare all'asta, aver reperito la perizia, aver visionato l'immobile ed avviato la procedura per la stipula di un mutuo, si senta dire in udienza (per di più in Tribunale, luogo, per molti, poco accogliente) che l'immobile non è più in vendita ...

Certo tale soggetto difficilmente parteciperà ad una nuova asta ed altrettanto difficilmente consiglierà ad altri possibili acquirenti di partecipare ad una vendita giudiziaria.

Altro meccanismo adottato dal Tribunale di Monza per migliorare le condizioni di vendita ed evitare "inquinamenti", è quello di effettuare solo aste senza incanto.

Ciò comporta che le offerte hanno valore vincolante (in caso di unica offerta il bene viene aggiudicato senza possibilità per l'offerente di ritirare l'offerta) ed è impossibile effettuare offerte in aumento di un sesto dopo l'incanto.

In questo modo si evita che un soggetto possa ritirare l'offerta qualora si accorga di essere l'unico offerente, ottenendo così di poter acquistare l'immobile ad un'asta successiva ad un prezzo base ribassato.

Escludendo la possibilità di rilancio di un sesto, si evita, inoltre, di consentire la partecipazione alle aste di soggetti la cui intenzione è solo quella di estorcere (con la minaccia di effettuare dei rilanci strumentali) delle somme di denaro ai partecipanti realmente interessati all'acquisto.

Unica controindicazione delle vendite senza incanto è l'impossibilità di affidare le stesse a dei Notai. La L. 302/98 non prevede, infatti, tale facoltà.

Tutte le aste senza incanto devono quindi svolgersi necessariamente davanti ad un magistrato. Questo però non pare, al momento, essere un problema per il Tribunale di Monza.

Si ricorda inoltre che la riduzione dei tempi di procedura è il secondo degli obiettivi dei Giudici monzesi.

Innegabile è che tali tempi si siano già ridotti notevolmente.

Infatti, in ogni procedura, non appena viene depositata l'istanza di vendita, il Giudice incaricato provvede alla nomina del CTU, invitandolo a prestare giuramento, avanti a sé, fuori udienza.

Al CTU, oltre all'incarico di stimare i beni pignorati, viene affidato anche il compito di verificare la completezza della certificazione prevista dal 2° comma dell'art. 567 c.p.c., depositata dal precedente e di richiederne eventualmente l'integrazione.

Il CTU dovrà, inoltre, redigere l'elenco dei creditori iscritti e dei comproprietari, al fine di procedere poi a tutti gli avvisi previsti dalla legge: sempre che non vi abbia già provveduto il creditore precedente.

Il Giudice, con lo stesso provvedimento con cui nomina il perito, provvede anche alla fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., che si tiene in genere dopo circa 5/6 mesi.

Almeno quindici giorni prima di tale udienza, il CTU provvede al deposito della perizia, e ne invia copia a tutti i creditori, nonché al debitore. Tali soggetti hanno termine fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per l'audizione delle parti, per eventualmente replicare alla perizia.

Lo scopo di tale procedura è quello di evitare rinvii di udienza per esame della CTU.

L'udienza ex art. 569 viene fissata anche per la nomina del custode – che, come si è detto, è “calorosamente” consigliata dai G.E. – e per l'audizione degli eventuali comproprietari.

Nel caso di pignoramento di quota indivisa di un bene, infatti, i comproprietari vengono immediatamente sentiti al fine di verificare se è loro intenzione acquistare la quota pignorata. In caso di mancanza di offerte in tal senso il G.E. – ove la quota non sia separabile in natura – provvede all'istruzione del giudizio di divisione. Giudizio all'esito del quale provvederà alla vendita dell'intero immobile.

Per inciso, si precisa che le spese anticipate dal creditore per il giudizio di divisione, in sede di riparto, verranno considerate spese privilegiate ex art. 2770 c.c..

L'udienza ex art. 569 c.p.c., costituisce, inoltre, il termine ultimo per il debitore per poter richiedere la conversione del pignoramento con

possibilità di pagamento dilazionato (al massimo 9 mesi). Dopo detta udienza, infatti, i Giudici monzesi ammettono la conversione del pignoramento, ma senza rateizzazioni.

All'udienza fissata per l'audizione delle parti non resta, quindi, altro da fare che fissare l'asta.

In questo modo in una sola udienza (fissata a distanza di 5/6 mesi dal deposito dell'istanza di vendita) il Giudice emette un provvedimento – l'ordinanza di vendita – che in quasi tutti gli altri Tribunali italiani viene emesso dopo svariate udienze ... e diversi anni.

Vi è da dire che il Tribunale di Monza è riuscito a raggiungere tali risultati anche grazie alla collaborazione dei legali dei creditori procedenti; professionisti che provvedono a molti degli incumbenti che in realtà spetterebbero alla Cancelleria ed agli stessi Giudici.

Recentemente, ad esempio, è stato chiesto agli Studi che si occupano in maniera rilevante di esecuzioni immobiliari – tra cui il nostro – di collaborare con la Cancelleria relativamente alla notifica dei provvedimenti di fissazione delle udienze ex art. 569 c.p.c..

Dovremo cioè essere noi, nelle procedure in cui siamo i creditori procedenti, a visionare i fascicoli d'ufficio delle varie esecuzioni e reperire tutti gli indirizzi dei soggetti a cui va comunicata la fissazione dell'udienza di cui sopra.

Dovremo, quindi, preparare le relazioni di notifica e consegnare il tutto agli Ufficiali Giudiziari.

Le spese di notifica – invece – vengono ancora sostenute dalla Cancelleria.

I legali dei creditori procedenti provvedono, inoltre, alla predisposizione dell'ordinanza di vendita, che viene redatta sulla base di un apposito modello predisposto dai Giudici monzesi.

Una volta emessa tale ordinanza, il legale del precedente dovrà, inoltre, attivarsi per la pubblicazione della stessa sul Corriere della Sera, su Internet e su Qui Casa.

Il tutto entro termini molto brevi. Infatti, l'asta viene generalmente fissata entro sei mesi dall'udienza ex art. 569 c.p.c. e la pubblicazione sullo spazio convenzionato del

Corriere va fatta almeno tre mesi prima della data fissata per la vendita.

I G.E. monzesi, sempre al fine di ridurre i tempi di procedura, hanno, inoltre, eliminato l'udienza ex art. 590 c.p.c.. Infatti, l'ordinanza di vendita prevede espressamente che in caso di asta deserta, l'udienza fissata per la vendita sia anche fissata per la pronuncia di una nuova ordinanza. Viene così fissata immediatamente una nuova asta senza alcuna perdita di tempo.

Nel caso, invece, di vendita dell'immobile pignorato, il G.E. invita l'aggiudicatario a provvedere al versamento del prezzo entro 60 giorni ed i creditori a precisare il loro credito nello stesso termine. Ciò al fine di provvedere entro 30 giorni al deposito del progetto di riparto.

Il Tribunale di Monza, infine, sta cercando di stipulare una convenzione con alcune Banche al fine di utilizzare dei conti correnti fruttiferi per il deposito delle somme ricavate dalla procedura.

I G.E. ritengono, infatti, che gli interessi sulle somme depositate consentirebbero di coprire in larga parte i costi relativi ai custodi giudiziari.

In conclusione, visti i risultati raggiunti, non possiamo che riconoscere ai Giudici monzesi di aver svolto e di stare ancora svolgendo un ottimo lavoro.

La speranza è che la "prassi monzese" venga adottata anche da altri Tribunali.

Per un migliore approfondimento di tale prassi, in sala riunioni è consultabile tutta la documentazione relativa.

κ κ κ

LO SAPEVATE CHE ...

• Segreto bancario

L'Ocse, in un rapporto dal titolo "*Migliorare l'accesso alle informazioni bancarie per motivi fiscali*", approvato il 12 aprile scorso da tutti gli Stati membri ha, tra l'altro, invitato i Paesi membri ad allentare la normativa sul segreto bancario in vista della globalizzazione dei mercati. In particolare, nel documento si legge che "idealmente tutti gli Stati membri

dovrebbero permettere alle autorità fiscali di avere accesso alle informazioni bancarie, direttamente o indirettamente, per tutti i motivi legati all'imposizione fiscale".

• Doppio prezzo su tutti i prodotti

Con D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2000, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva CE n. 98/6 "*relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi*".

A decorrere dal prossimo 11 maggio i commercianti dovranno indicare sulle etichette dei prodotti, oltre al prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di misura (vale a dire il prezzo al chilogrammo, al litro, al metro ecc.). Le stesse norme varranno per cataloghi, opuscoli, depliant e ogni altra forma di pubblicità ove il prodotto reclamizzato sia accompagnato dall'indicazione del prezzo di vendita.

I commercianti che non si adegueranno alla nuova normativa, rischiano sanzioni pecuniarie da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Per le merci già in circolazione è previsto un termine di 90 giorni durante il quale sarà ancora ammessa l'indicazione per unità di misura su etichette, imballaggi e cataloghi secondo le vecchie leggi, mentre per i piccoli commercianti è previsto uno slittamento della entrata in vigore della legge sino al 1° marzo 2002.

• Indennità per i testimoni

Dopo 35 anni dall'ultimo intervento legislativo in materia, lo scorso 30 marzo è stato presentato al Consiglio dei Ministri un disegno di legge che prevede un aumento significativo delle indennità per i soggetti chiamati a testimoniare nell'ambito di giudizi civili o penali.

Ai testimoni residenti nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario spetterà un'indennità di lire 12 mila, aumentate sino a lire 24 mila nel caso in cui la testimonianza si protragga per oltre 3 ore. Ai testimoni residenti in comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario competerà oltre a questa indennità anche un rimborso del viaggio di andata e ritorno su linee pubbliche stradali, navali e ferroviarie, nella classe economica. Infine nel caso in cui il teste

utilizzi un automezzo l'indennità sarà calcolata, in relazione alla distanza chilometrica tra il comune dove ha sede l'ufficio giudiziario e quello di residenza del testimone in un ammontare pari a lire 300 lire per chilometro, per i primi 200 chilometri, e di lire 100 per i successivi.

● **Conti correnti postali**

Dal 10 maggio è possibile aprire un conto corrente postale richiedendo anche il Postamat, una tessera analoga al Bancomat, e la carta di credito del circuito MasterCard.

Il nuovo conto Bancoposta, che entro qualche giorno si potrà aprire presso tutti gli uffici postali italiani, consentirà di svolgere tutte le principali operazioni di prelievo e deposito. Sul conto si potrà accreditare gratuitamente lo stipendio o la pensione, disporre il pagamento delle bollette, versare assegni bancari e ricevere bonifici dal sistema bancario.

Poiché non è stato raggiunto l'accordo con l'Abi, la tessera elettronica di prelievo dal conto corrente non andrà sul circuito Bancomat ma sul nuovo circuito postale e sul circuito internazionale Cirrus-Maestro.

● **Sofferenze bancarie**

Dai dati registrati dall'Abi nell'ultimo rapporto sull'evoluzione dei mercati bancari e finanziari risulta un aumento della domanda di credito ed un aumento degli impieghi bancari.

A trainare la richiesta di credito sarebbero le famiglie, che raggiungono quota 18,7% rispetto al totale delle somme erogate dal sistema creditizio.

Sul fronte delle sofferenze a gennaio 2000 l'ammontare dei crediti scarsamente esigibili al netto delle svalutazioni ha manifestato un'ulteriore contrazione, collocandosi a 57.420 miliardi di lire. Oltre 2.500 miliardi in meno rispetto al mese precedente e oltre 11.800 miliardi al di sotto di quanto segnato a gennaio 1999.

κ κ κ

INTERNET

Anche per i giuristi Internet è divenuto un prezioso e, talvolta, insostituibile strumento di lavoro.

In particolare, nell'attività di ricerca e di reperimento di materiale normativo, giurisprudenziale e documentale è oggi possibile avvalersi una gamma sempre crescente di siti di interesse giuridico, disponibili sulla Rete.

Iusletter, da questo numero, si propone dunque di individuare taluni dei web sites giuridici di maggiore interesse, allo scopo di renderne più agevole e "mirata" la consultazione.

Tra motori di ricerca, riviste giuridiche online, siti istituzionali e banche dati giurisprudenziali, non è infatti facile sapersi muovere.

SELEZIONE DEI SITI WEB

● **AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati**

(il sito offre servizi e informazioni per avvocati e praticanti: news, materiali, eventi, mail)

<http://www.aiga.it>

● **Giuristi in rete**

(novità legislative e giurisprudenziali nazionali, occasioni di collaborazione, seminari e convegni)

<http://www.giuristi.thebrain.net/>

● **Cicerone**

(uno dei più validi e collaudati motori di ricerca per siti di interesse giuridico: contiene links a riviste giuridiche online, siti istituzionali e privati, bookmarks)

<http://www.diritto.it/search.htm>

● **Cittadino.lex**

(sito di "servizio" per giuristi e non: contiene le più recenti novità legislative italiane e europee - commenti - documenti)

<http://www.repubblica.it/cittadino.lex/index.htm>

● **Corte Suprema di Cassazione**

(sito ufficiale della Corte di Cassazione, contiene: massimario della più recente giurisprudenza della Corte - provvedimenti)

legislativi inerenti l'organizzazione della Giustizia in Italia - concorsi)
<http://www.giustizia.it/cassazione/index.htm>

● **Digesto telematico**

(rivista giuridica online)

<http://www.perusia.it/adg/digesto/digesto.htm>

● **Diritto e Diritti**

(rivista giuridica online)

<http://www.diritto.it/>

● **Diritto e Famiglia**

(rivista giuridica online di diritto di famiglia: osservatorio delle novità legislative e giurisprudenziali - commenti)

<http://www.dirittoefamiglia.it/>

● **Eur Lex**

(sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea)

<http://www.europa.eu.int/eurlex/it/oj/index.html>

● **Archivio storico delle Comunità Europee**

(il sito contiene una eccezionale raccolta di provvedimenti legislativi e decisioni assunte dagli organi comunitari nei più diversi settori, con i relativi materiali e documenti)

<http://www.warc.iue.it/eharit/welcome.html>

● **Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea**

(sito istituzionale, fornisce l'accesso alla raccolta di sentenze – conclusioni – documenti della Corte di Giustizia, a partire dal 17.06.97)

<http://www.europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

● **European Patent Office**

(sito ufficiale dell'Organizzazione internazionale dei brevetti europei, contiene una esauriente raccolta di documenti e materiali sul diritto dei brevetti in Europa)

<http://www.european-patent-office.org/>

● **Findlaw**

(motore di ricerca per siti di interesse giuridico: oltre a riviste giuridiche online, siti istituzionali

e privati e bookmarks, il sito offre servizi per giuristi e occasioni di placement)

<http://www.findlaw.com>

● **Interlex**

(rivista giuridica online di diritto civile: in particolare sono sviluppati i temi relativi alla tecnologia e al diritto dell'informazione)

<http://www.interlex.com/>

● **Giustizia Amministrativa**

(rivista giuridica online di diritto pubblico: novità legislative e giurisprudenza dei tribunali amministrativi)

<http://www.giust.it/>

● **Gazzetta Ufficiale**

(sito istituzionale: contiene provvedimenti – documenti - concorsi)

<http://www.connect.it/gazzetta/>

● **Gazzetta Ufficiale Leggi**

(sito istituzionale, contiene la pubblicazione dei più recenti provvedimenti legislativi)

http://193.207.119.193/mv/gazzette-ufficiali/menu_gazzette.htm

...nel prossimo numero: altri “contenitori giuridici”, motori di ricerca e, inoltre, i siti dei Ministeri.

κ κ κ

COSE NOSTRE

NUOVE DALLO STUDIO

Il 28 marzo scorso si è tenuta a Milano la riunione dei soci dello studio, allargata a tutti i responsabili dei vari team.

Sono stati discussi e assegnati gli obiettivi - gruppo per gruppo - di qualità e produttività; è stato varato un nuovo meccanismo di valutazione dell'andamento dell'attività.

Nel prossimo mese di luglio, nel corso della tradizionale assemblea generale semestrale, i dati raccolti a partire dall'inizio del secondo

trimestre di quest' anno saranno accuratamente valutati.

* * *

Il 7 aprile 2000 è nata Sofia, la prima figlia di **Vittoria Arienti** e di Davide Ruzza.

Mamma e bimba sono in ottima forma: siamo felici per Vittoria, che ci manca molto.

* * *

Dal mese di maggio 2000 due nuovi colleghi hanno iniziato la loro collaborazione con la sede di Milano del nostro Studio: **Pietro Massimo Marangio** e **Odette Goglio**.

Massimo è nato a S. Pietro Vernotico nel 1974, ha vissuto a Brindisi fino al 1993 e si è quindi trasferito a Milano, presso il Collegio Augustinianum, laureandosi all'Università Cattolica, il 28 aprile 2000, con una tesi su "Le concentrazioni, le economie di scala, i costi: il caso del sistema bancario italiano".

In Studio Massimo collaborerà ai progetti speciali attualmente coordinati da Marco Pesenti e alla redazione di IUSLETTER.

La sua scrivania è quella di fronte a Luciana Cipolla; il suo numero telefonico interno è il 331; il suo e-mail (prossimamente disponibile) sarà: m.marangio@lascalaw.com.

Per il momento potrete scrivergli all'indirizzo generale della sede di Milano (milano@lascalaw.com), specificando "all'attenzione di Massimo Marangio".

Odette, nata a Lodi il 16 luglio 1972, si è laureata il 29 marzo 1999 all'Università Cattolica di Milano, discutendo una tesi in materia di previdenza sociale, dal titolo "Il tetto pensionistico e le pensioni d'annata".

Svolto il primo anno di pratica forense civile presso uno studio di Crema, ha quindi iniziato a far parte dei "ranghi" dello studio, dove collabora con il gruppo di Paola Guidi (attualmente sostituita da Daniela Calvano).

La trovate all'interno 318 (scrivania di fronte a Rossella Federico) e, per ora, anche per lei messaggi e-mail all'indirizzo generale della sede di Milano.

κ κ κ

BIBLIOTECA DI STUDIO

NUOVI ACQUISTI

- M.E. GALLESIO PIUMA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, Commentario Scialoja – Branca alla legge fallimentare a cura di F. Galgano, Tomo IV, Art. 68 – 71, Bologna, Zanichelli, 2000.
- C. IURILLI, *Lo scioglimento della società a causa di fallimento, trattato teorico pratico*, Roma, Il progresso giuridico, 1999.
- G. ALESSI, *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi – commento sistematico al D.Lgs. 8 luglio 1999*, n. 270, Milano, Giuffré, 2000.
- F. GALGANO, *Atlante di diritto privato comparato*, Bologna, Zanichelli, 1999.
- A. GIUSSANI, *Le dichiarazioni di rinuncia nel giudizio di cognizione*, Milano, Giuffré, 1999.
- G. DE PAOLA - F. DE PAOLA - M. FORCONI, *Il nuovo processo di esecuzione*, Milano, Il sole 24 ore, 2000.
- A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, Giuffré, 2000.
- A. ALBICINI - R. ZAVATTA, *Il contratto internazionale di agenzia - Aspetti tributari e contrattuali*, Rimini, Maggioli Editore, 1999.
- A. AMBROSINI, *La tutela del nome di dominio – Il manuale del dominio .it*, Napoli, Esselibri – Simone, 2000.
- E.S. BONZANO, *Internet per avvocati*, Torino, UTET, 1999.

- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
Codice deontologico Forense, Milano,
Giuffrè, 1999.

In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata a:

Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 2/2000;
Contratto e Impresa, n. 3/1999;
Contratto e Impresa/Europa, n. 1/1999;
Diritto dell' Informazione e dell' Informatica,
 nov.-dic. 1999;
Diritto e Pratica delle Società, n. 8/2000;
Famiglia e Diritto, n. 1/2000;
Giurisprudenza Commerciale, n. 1/2000;
Giurisprudenza Milanese, n. 4/2000;
Giustizia a Milano, n. 1/2000;
Guida al Diritto, n. 16/2000;
I Contratti, n. 4/2000;
Il Corriere Giuridico, n. 3/2000;
Il Fallimento, n. 4/2000;
Il Foro Italiano, n. 2/2000;
Nuova Giurisprud Civil Comm., n. 6/2000.
I redattori di IUSLETTER esaminano tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal Massimario del Foro Italiano. Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 630 del 20 gennaio 2000 (fasc. n. 1/2000).

IUSLETTER

é una testata - in corso di registrazione - di proprietà dell'
 Associazione Professionale

**LA SCALA VENTURA PESENTI SPIRANDELLI
 FAISSOLA GUIDI FAGGELLA & ASSOCIATI
 STUDIO LEGALE**

MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/48007165 - FAX 02/48011624 - milano@lascalaw.com

TORINO 10143, Via Beaumont, 2 - TEL. 011/489418 - FAX 011/4371068 - torino@lascalaw.com

VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 - FAX 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com

PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - TEL. 049/661780 - padova@lascalaw.com

Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio. E' curata e redatta da Luciana Cipolla (l.cipolla@lascalaw.com) e Mara Beretta (m.beretta@lascalaw.com) alle quali ci si può direttamente rivolgere per riceverla (anche via e-mail), per ottenere copia di tutto il materiale citato e per ogni relativo approfondimento. Questo numero è stato chiuso il giorno 17 maggio 2000.